

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 399)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, VIGLIANESI, CAVEZZALI, SEGRETO e
CATELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1969

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL)

ONOREVOLI SENATORI. — La rilevanza sociale assunta dalla riduzione degli orari di lavoro, intesa come utile occasione per la promozione culturale e sociale dei lavoratori, impone ormai ai pubblici poteri l'adozione di una vera e propria « politica del tempo libero » parallela alla « politica del lavoro ».

In realtà problemi di fondo della moderna società come quelli dell'educazione degli adulti, del turismo sociale, della diffusione della pratica sportiva, dai quali dipende in notevole misura l'effettivo avanzamento morale e civile del nostro popolo, debbono essere seriamente affrontati, anche per contrastare in modo adeguato gli svaghi passivi e i prodotti della cultura prefabbricata, negativi fenomeni della civiltà dei consumi.

È stato giustamente osservato che per risolvere validamente la questione del tempo libero occorre affrontare due aspetti fondamentali del problema e cioè:

1) la rimozione degli ostacoli che impediscono la fruizione di una sempre maggiore quantità di tempo libero da parte di tutti i cittadini, che può realizzarsi attraverso la riduzione progressiva dell'orario di lavoro, la

adozione — nei limiti in cui è possibile — dell'orario continuato, lo scaglionamento delle ferie estive in un più ampio arco di tempo e la risoluzione dei problemi dei trasporti, nel quadro di una generale ristrutturazione urbanistica delle città;

2) la creazione delle strutture idonee a consentire il godimento del tempo libero, la cui realizzazione richiede una azione coordinata al fine di predisporre gli impianti e le attrezzature necessarie (culturali, turistiche e ricreative), di diffondere sempre più capillarmente la radio, il cinema, la televisione e i rotocalchi (fattori importantissimi di informazione e di documentazione) e di favorire e sostenere ad ogni livello il libero associazionismo, inteso come veicolo di democratiche esperienze e come stimolo imprescindibile di una dinamica sociale e culturale effettiva.

È di tutta evidenza che lo Stato non può disinteressarsi del tempo libero dei cittadini. Infatti la ricreazione dei lavoratori e dei loro familiari non è possibile che sia considerata un fatto privato trascurabile, ma postula un vero e proprio servizio sociale, poichè il mo-

mento ricreativo del lavoratore si ripercuote in maniera determinante sulla sua vita lavorativa, familiare e sociale.

Il diritto al riposo, allo svago, al godimento dei benefici dell'arte, della cultura e della scienza, universalmente riconosciuto ed espressamente sancito dagli articoli 43 e 44 della « Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo », emanata dall'ONU, trova, d'altra parte, un suo riconoscimento nel quadro delle libertà sancite dalla nostra Costituzione. Di qui il dovere di tradurre in norme positive l'azione dello Stato per assicurare un contenuto attivo ed un valore formativo al riposo, considerato come fattore di perfezionamento ed arricchimento della personalità del cittadino.

A tale esigenza, ormai indilazionabile, non si è giunti per altro all'improvviso, come dimostrano private e pubbliche iniziative, ovunque manifestatesi nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale e successivamente con il sorgere e lo svilupparsi di istituzioni rivolte a favorire l'utilizzazione del tempo libero in termini di elevazione delle facoltà morali, intellettuali e fisiche dei lavoratori.

L'intervento dei pubblici poteri in materia si è avuto, così, in numerosissimi Paesi, dalla Romania alla Polonia, dal Belgio al Portogallo, dalla Francia all'Inghilterra, dalla Bulgaria alla Danimarca, dalla Russia alla Cecoslovacchia, eccetera.

Lunghissimo sarebbe poi l'elenco delle organizzazioni private sorte per l'impiego del tempo libero dei lavoratori, praticamente in tutti i Paesi civili del Mondo.

In Italia, per iniziativa dell'ingegnere Mario Giani, sorse, nel 1918, il Dopolavoro, che per la nobiltà della concezione e per la rispondenza alle esigenze soprattutto del ceto operaio, conseguì subito spontanea diffusione e generali consensi.

L'istituzione fu poi trasformata in Opera nazionale dopolavoro, con organizzazione e funzioni tipiche di un ordinamento autoritario dei pubblici poteri, attraverso il decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e attraverso la successiva legge 24 maggio 1937, n. 817.

Nell'immediato dopoguerra, il Governo, riconoscendo i fini umani e sociali che avevano dato vita all'istituzione, nominò un Commissario straordinario, ordinò il recupero del patrimonio e cambiò la denominazione dell'Opera nazionale dopolavoro (OND) in Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), come da decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, e da decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1945, n. 624.

A tali provvedimenti non hanno però purtroppo fatto seguito, come sarebbe stato necessario, altri volti a promuovere una radicale riforma dell'Ente per adeguarlo con i principi di libertà e di democrazia, che sono alla base del nostro attuale ordinamento statutario e per assegnargli i compiti derivanti dalla nuova realtà sociale del nostro Paese. Né sono giunte mai in porto le numerose proposte di legge di iniziativa di parlamentari di diversi gruppi politici, presentate nelle passate legislature, alcune intese a democratizzare e a ristrutturare l'ENAL, altre volte a sopprimerlo per sostituirlo con un nuovo Ente, al quale affidare i compiti di pertinenza dello Stato per l'utilizzazione del tempo libero dei cittadini.

Da tale situazione prende l'avvio il presente disegno di legge, che intende patrocinare, attraverso la radicale riforma dell'ENAL, l'istituzione in Italia di un autentico servizio nazionale per la ricreazione e l'utilizzazione del tempo libero, rispettoso al massimo del libero e democratico associazionismo e, nello stesso tempo, pienamente idoneo a stimolare, agevolare, sostenere e coordinare le attività ricreative da chiunque promosse, purchè corrispondenti alle finalità dalla legge indicate, nonchè ad apprestare i mezzi, gli impianti e le attrezzature necessarie per la loro estrinsecazione.

Caratteristiche principali del disegno di legge sono:

1) il riconoscimento dell'ENAL quale ente di diritto pubblico per l'utilizzazione culturale e ricreativa del tempo libero dal lavoro;

2) l'indicazione delle finalità che l'Ente persegue;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) la specificazione della sua struttura organizzativa;

4) l'indicazione del suo patrimonio e la fissazione delle sue entrate;

5) l'istituzione di un albo dei circoli ricreativi e culturali; le modalità dell'accertamento dei requisiti che i circoli debbono possedere per la loro iscrizione all'albo e dell'acclaramento del loro venir meno ai fini della cancellazione; l'elencazione dei benefici che l'iscrizione all'albo comporta;

6) l'attribuzione al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale della vigilanza sull'ENAL;

7) l'abrogazione delle disposizioni di legge che regolano attualmente la vita e l'attività dell'ENAL.

Poichè ci sembra di poter affermare che ogni ritardo nella risoluzione del problema oggetto del presente disegno di legge non potrebbe non apparire in netto contrasto con gli obbiettivi di serio e incisivo impegno sociale che il nostro Paese persegue, osiamo sperare che esso venga approvato al più presto, sollecitandó nello stesso tempo il personale apporto di tutti i colleghi senatori per la sua definizione legislativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) persegue finalità di pubblico interesse volte a favorire la utilizzazione culturale e ricreativa del tempo libero dal lavoro.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'ENAL provvede a:

a) promuovere indagini, studi e convegni sui fenomeni sociali ed economici concernenti la disponibilità e l'impiego del tempo libero;

b) collaborare alla formulazione di programmi di pubblico intervento, in campo nazionale, regionale e locale in materia di tempo libero;

c) predisporre e gestire impianti, attrezzature e servizi per la cultura, lo sport e il turismo sociale, ivi compresi centri pilota di ricreazione educativa;

d) stimolare, agevolare, sostenere e coordinare le attività e lo sviluppo dei circoli ricreativi e culturali liberamente costituiti e comunque associati, nel rispetto della loro autonomia e delle libere scelte dei componenti;

e) coadiuvare gli organismi pubblici preposti alle comunicazioni di massa per la realizzazione di programmi di cultura popolare e di educazione civica e sociale;

f) provvedere alla formazione degli esperti e degli animatori delle attività di tempo libero;

g) assumere ogni altra idonea iniziativa diretta all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 3.

L'ENAL ha personalità giuridica e può ricevere ed amministrare contributi, lasciti, donazioni di qualsiasi natura e valore, ac-

quistare e possedere beni e compiere tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei suoi fini.

Esso gode di tutti i privilegi ed esenzioni da imposte, tasse, tributi e diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali a favore della Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Allo scopo di realizzare a vantaggio dei circoli e dei loro soci le agevolazioni di cui all'articolo 2, lettera c) della presente legge, l'ENAL può promuovere la costituzione di organismi tecnico-economici sotto forma di società con capitale azionario a partecipazione statale.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci revisori.

Art. 6.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su designazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e resta in carica per cinque anni.

Egli ha la firma e la legale rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; può adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti imposti da urgente necessità per il regolare andamento dell'Ente, salvo sottoporli al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due Vice-presidenti, di cui uno designato dai rappresentanti dei lavoratori e l'altro designato dai rappresentanti dei datori di lavoro.

I Vice-presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono ove egli sia assente o impedito.

Agli stessi possono essere attribuiti incarichi determinati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENAL è composto di 21 consiglieri nominati per cinque anni dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale così ripartiti:

a) 3 rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:

1 rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

1 rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

1 rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) 6 rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni nazionali più rappresentative;

c) 3 rappresentanti dei datori di lavoro (industria, agricoltura, commercio e turismo);

d) 6 rappresentanti di Associazioni nazionali di Circoli ricreativi e culturali, che operino da oltre tre anni ed estendano la loro azione in almeno il 50 per cento delle provincie;

e) 1 rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

f) 1 rappresentante della RAI-TV;

g) 1 rappresentante del personale dell'ENAL, prescelto dalle Organizzazioni sindacali della categoria secondo le modalità tra di esse convenute.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spetta ogni più ampio potere di deliberazione e di amministrazione anche straordinaria in relazione ai fini dell'Ente. Viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

In particolare il Consiglio di amministrazione provvede a:

a) stabilire i programmi tendenti ad attuare le finalità dell'Ente;

- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) autorizzare gli acquisti e le vendite dei beni dell'Ente;
- d) deliberare la concessione di finanziamenti, contributi e facilitazioni ai Circoli;
- e) stipulare convenzioni con enti e privati per la concessione di agevolazioni e sconti ai Circoli e ai loro soci;
- f) decidere in merito alla costituzione degli organismi di cui all'articolo 4 della presente legge;
- g) designare i delegati ed i rappresentanti dell'ENAL in uffici e comitati di cui esso faccia parte;
- h) autorizzare il Presidente a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, a stipulare contratti, transigere e compromettere in arbitrati;
- i) decidere sull'accettazione di donazioni e lasciti;
- l) nominare, a maggioranza di due terzi, i Vice-presidenti e il Direttore generale di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 11 della presente legge;
- m) designare il Vice-presidente che deve presiedere la Commissione di cui al successivo articolo 19, nonchè i componenti della stessa;
- n) stabilire gli organici degli uffici centrali e periferici; approvare il regolamento del personale e deliberarne il trattamento;
- o) compiere ogni altro atto che si rendesse necessario per l'adempimento delle finalità dell'Ente.

Art. 10.

È costituito presso l'ENAL un Collegio di sindaci che resterà in carica per cinque anni, con le attribuzioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e composto di un Presidente del collegio, di 4 sindaci effettivi e 3 supplenti. Il Presidente del collegio è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che nomina anche 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori più rappresentative, 1 sindaco effettivo ed

1 supplente su designazione del Ministro del tesoro.

Art. 11.

Ai servizi dell'ENAL è preposto un Direttore generale, da nominarsi per cinque anni dal Consiglio di amministrazione, il quale ne fisserà i requisiti e i doveri, i poteri e il trattamento economico. Il Direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso e soprintende al funzionamento dei servizi dell'Ente.

Art. 12.

L'ENAL disporrà di un Ufficio centrale articolato in servizi, con sede in Roma, nonché di uffici regionali e provinciali.

Art. 13.

A dirigere il Servizio della Gestione del concorso pronostici Enalotto è preposto un funzionario di ruolo dell'ENAL.

Art. 14.

Il primo Consiglio di amministrazione dovrà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, redigere lo schema di Statuto dell'Ente, rivedere l'ordinamento degli uffici e la regolamentazione interna, nonché approvare i provvedimenti necessari per la sistemazione finanziaria e patrimoniale dell'ENAL.

Art. 15.

Il personale di ruolo e non di ruolo, che si trova alle dipendenze dell'ENAL al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è confermato in servizio con il riconoscimento dei diritti economici e di carriera acquisiti.

Art. 16.

Il patrimonio dell'ENAL è costituito dai beni mobili ed immobili titoli, azioni ed obbligazioni, comunque acquistati o provenienti da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- a) dai redditi patrimoniali;
- b) da un contributo annuo dello Stato pari all'introito totale del Concorso pronostici Enalotto, la cui gestione viene affidata all'ENAL in via permanente;
- c) da un contributo annuo dello Stato, di volta in volta determinato e iscritto nel Bilancio tra gli stanziamenti di carattere sociale, che sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione di quanto previsto all'articolo 2, lettera c) del presente legge;
- d) da contributi di Amministrazioni pubbliche e private;
- e) da oblazioni, donazioni e lasciti di enti pubblici e di privati;
- f) da entrate per servizi prestati;
- g) da proventi derivanti da concessioni o attività delegate dallo Stato.

Art. 17.

Presso l'ENAL è istituito un albo dei Circoli culturali e ricreativi. L'iscrizione all'albo è gratuita e comporta il riconoscimento del Circolo ad ogni effetto della presente legge.

L'albo è tenuto da una Commissione avente il compito di accertare, tramite gli uffici provinciali dell'Ente, la rispondenza dello Statuto dei circoli alle finalità perseguite dall'ENAL, il regolamento democratico della loro vita interna, l'esistenza di un'idonea sede sociale ed un numero di iscritti non inferiore a 100 oppure a 50, a secondo che l'ubicazione del circolo sia in Comune con popolazione inferiore o meno ai 20.000 abitanti.

Art. 18.

I Circoli culturali e ricreativi iscritti all'albo godono i seguenti benefici:

a) sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile;

b) sono esenti dalla tassa di bollo e di registro;

c) sono esenti dall'imposta generale sull'entrata;

d) possono ottenere contributi dallo Stato, dalle Regioni, da enti pubblici e da privati, donazioni e lasciti;

e) sono ammessi a fruire degli impianti, delle attrezzature e dei servizi gestiti dall'ENAL, di cui all'articolo 2, lettera c) della presente legge;

f) possono ottenere, con domanda diretta all'Autorità di pubblica sicurezza competente, vistata dal Sindaco, la licenza per la vendita di bevande alcoliche, in deroga al rapporto limite previsto dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza;

g) possono organizzare, a esclusivo beneficio degli iscritti, viaggi all'interno e all'estero, in deroga alla legge vigente sulle Agenzie di viaggio e turismo;

h) possono contrassegnare la rispettiva tessera sociale con la sigla ENAL agli effetti del godimento delle facilitazioni direttamente o indirettamente concesse dall'ENAL ai possessori della medesima;

i) beneficiano di ogni altra agevolazione posta in essere dall'Ente.

Art. 19.

La Commissione di cui al precedente articolo 17 è presieduta da un Vice-presidente dell'ENAL ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'interno e da altri 3 membri prescelti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'ENAL.

Art. 20.

La Commissione può disporre accertamenti per controllare la permanenza dei requisiti di cui al predetto articolo 17.

Ove accerti che uno o più di essi siano venuti meno, assegna un termine di 3 mesi affinché il Circolo regolarizzi la sua posizione.

Nel caso che il Circolo, trascorso detto termine, non ottemperi alle prescrizioni della Commissione, esso viene cancellato dall'albo.

Art. 21.

L'ENAL è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei modi e nelle forme stabilite per i grandi istituti previdenziali, intendendosi richiamate le norme che vigono al riguardo.

Art. 22.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'ENAL è presentato al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art. 23.

Lo Statuto dell'ENAL, redatto dal Consiglio di amministrazione, sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 24.

Il decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, la legge 24 maggio 1937, n. 817, e il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624, sono abrogati.